

Comune di Cinisello Balsamo

(Città Metropolitana di Milano)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E
PER LA DISCIPLINA DEL CANONE MERCATALE

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-847)



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 15/04/2021

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 23/05/2022

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento	4
Articolo 2 - Disposizioni comuni	4
Articolo 3 - Trattamento dei dati personali	5
CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	6
Articolo 4 - Disposizioni di carattere generale	6
Articolo 5 - Funzionario responsabile	6
Articolo 6 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	6
Articolo 7 - Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari	7
Articolo 8 - Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari	7
Articolo 9 - Decadenza e revoca delle autorizzazioni	12
Articolo 10 - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie.	13
Articolo 11 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	14
Articolo 12 - Rimozione della pubblicità	15
Articolo 13 - Divieti e limitazioni	16
Articolo 14 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	17
Articolo 15 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	17
Articolo 16 - Presupposto del canone	18
Articolo 17 - Soggetto passivo	19
Articolo 18 - Modalità di applicazione del canone	19
Articolo 19 - Insegne d'esercizio	20
Articolo 20 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	21
Articolo 21 - Dichiarazione per particolari fattispecie	22
Articolo 22 - Pagamento del canone	23
Articolo 23 - Rimborsi e compensazioni	24
Articolo 24 - Accertamento	24
Articolo 25 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	25
Articolo 26 - Mezzi pubblicitari vari	25
Articolo 27 - Riduzioni	26
Articolo 28 - Esenzioni	26

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	29
Articolo 29 - Tipologia degli impianti delle affissioni	29
Articolo 30 - Servizio delle pubbliche affissioni	29
Articolo 31 - Modalità delle pubbliche affissioni	29
Articolo 32 - Diritto sulle pubbliche affissioni	30
Articolo 33 - Materiale pubblicitario abusivo	30
Articolo 34 - Riduzione del diritto	30
Articolo 35 - Esenzione dal diritto	31
Articolo 36 - Pagamento del diritto	31
Articolo 37 - Norme di rinvio	31
CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	32
Articolo 38 - Disposizioni generali	32
Articolo 39 - Funzionario responsabile	32
Articolo 40 - Tipologie di occupazioni	32
Articolo 41 - Occupazioni abusive	32
Articolo 42 - Domanda di occupazione	33
Articolo 43 - Procedimento amministrativo per il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico	34
Articolo 44 - Obblighi del concessionario	35
Articolo 45 - Durata dell'occupazione	36
Articolo 46 - Titolarità della concessione o autorizzazione	36
Articolo 47 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	37
Articolo 48 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	37
Articolo 49 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	37
Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	38
Articolo 51 - Classificazione delle strade	38
Articolo 52 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni ..	38
Articolo 53 - Modalità di applicazione del canone	39
Articolo 54 - Soggetto passivo	39
Articolo 55 - Agevolazioni	39
Articolo 56 - Esenzioni	40
Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni	41

Articolo 58 - Accertamento	42
Articolo 59 - Rimborsi	43
CAPO V - CANONE MERCATALE	44
Articolo 60 - Disposizioni generali	44
Articolo 61 - Funzionario responsabile	44
Articolo 62 - Domanda di occupazione	44
Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	44
Articolo 64 - Classificazione delle strade	45
Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .	45
Articolo 66 - Occupazioni abusive	45
Articolo 67 - Soggetto passivo	46
Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni mercatali	46
Articolo 69 - Accertamento	46
Articolo 70 - Rimborsi	46
Articolo 71 - Sanzioni	47
Articolo 72 - Disposizioni finali	47

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Cinisello Balsamo del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art. 1, commi da 816 a 845 della L. 160/2019.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

3. Il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

4. Sono fatte salve le prescrizioni e i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Articolo 2 - Disposizioni comuni

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale o dichiarazione ai fini dell'applicazione del canone.

2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

3. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno

essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica e il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, complessi monumentali, parchi, ecc.).

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

6. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

7. A tutti gli effetti di legge, la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

8. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

9. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, ovvero alla dichiarazione di diffusione pubblicitaria per le forme pubblicitarie di cui all'art. 21 del presente regolamento.

Per le autorizzazioni permanenti rilasciate prima della deliberazione delle tariffe annuali dell'anno di riferimento, o comunque prima della data di scadenza fissata per il pagamento del relativo canone annuale, il Comune si riserva la facoltà di differire il pagamento, previsto contestualmente al rilascio del titolo autorizzativo, alla data di effettiva scadenza stabilita per il canone annuale, previa emissione della relativa bolletta.

10. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

Articolo 3 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del canone sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali ed eventuali aggiornamenti normativi vigenti per tempo.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 4 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, ancorché abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su tratti stradali di competenza di altri soggetti comunque ricadenti nell'ambito territoriale comunale, su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno da parte di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo cui al Capo IV del presente regolamento.
3. Le disposizioni del precedente comma 2 non si applicano qualora i *"presupposti pubblicità e suolo"* siano richiedibili singolarmente e distintamente da differenti enti impositori all'interno del territorio comunale.

Articolo 5 - Funzionario responsabile

1. Al Funzionario responsabile sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, il responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 6 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della strada, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricati.
2. La tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità e alla propaganda di prodotti, attività e opinioni.
3. La superficie degli impianti pubblicitari di pubblicità esterna, escluse le insegne d'esercizio, diversi da quelli destinati al servizio delle pubbliche affissioni e da quelli derivanti da affidamento diretto, che si possono esporre nel territorio comunale, non potrà essere superiore a 3.000 mq.

In particolare, la superficie degli impianti pubblicitari installabili su suolo pubblico non potrà eccedere i 1000 mq. non comprendendo in questa contabilità le cosiddette insegne speciali, come definite nella tabella 10 dell'abaco, e gli impianti di pubblica utilità, quali ad esempio le croci su palo delle farmacie.

4. L'Amministrazione Comunale può concedere a privati, mediante lo svolgimento di apposita gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari appartenenti ad apposite categorie e/o affidarne la gestione (con particolare riferimento ai mezzi pubblicitari come definiti dai commi 2, *preinsegne*, 4, *cartelli*, 7, *impianti pubblicitari di servizio* (arredo urbano) e 8, *impianti di pubblicità e propaganda* dell'art. 47 D.P.R. 495/1992).

Tali impianti potranno beneficiare a titolo esclusivo di caratteristiche specifiche per quanto attiene alle dimensioni e/o alla tipologia (rotor, pannelli variabili, luminosi, retroilluminati, ecc.).

5. La superficie complessiva degli impianti destinati ad affidamenti diretti non potrà comunque eccedere i 3.000 mq.

6. La concessione è disciplinata da apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo specifico canone unico annuo dovuto al Comune - detto canone costituisce un corrispettivo dovuto come controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico, stabilito dall'Ente proprietario quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava, nel senso che il canone trova la sua giustificazione nella necessità per l'Ente impositore di trarre un corrispettivo per l'uso esclusivo dello spazio concesso a terzi -, e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

7. La superficie complessiva destinata alle pubbliche affissioni non potrà essere superiore a 3.700 mq, così ripartita:

- affissioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica 1.200 mq.
- affissioni commerciali 2.500 mq.

8. Gli spazi in cui è consentita l'affissione di cui al precedente comma 7 sono quelli determinati dagli elaborati del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Articolo 7 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821 della L. 160/2019 si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 16/07/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 8 - Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari

1. Autorizzazioni

- a) L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette ad autorizzazione espressa. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare o modificare nelle dimensioni o nelle caratteristiche, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno di locali, purché visibile dall'esterno, a carattere permanente o

temporaneo, deve presentare preventiva domanda al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

Per gli impianti stradali autorizzati dal Comune con tipologia *a messaggio fisso*, ogni variazione del messaggio deve essere previamente comunicata ed espressamente riscontrata dall'ufficio competente che provvederà ad inserirla nel primo rinnovo utile, salvo diniego.

- b) Ferme restando le prescrizioni previste dal C.d.S. e dal P.G.I.P., non sono soggette alla richiesta di autorizzazione di cui alla lettera a) le forme di diffusione pubblicitaria a carattere temporaneo con durata sino a 90 giorni per cui sia già previsto il rilascio di altra autorizzazione comunale allo svolgimento dell'iniziativa e/o all'occupazione del suolo pubblico.

L'autorizzazione ramo pubblicità è sostituita da apposita dichiarazione, di cui al successivo art. 21, da presentare al Comune, prima della diffusione dei messaggi pubblicitari, contestualmente al versamento del relativo canone, se dovuto.

- c) La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico quali impianti sportivi, cinema, centri commerciali, se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta al pagamento del canone, ove non esente, previa presentazione di apposita dichiarazione di cui al successivo art. 21.

Resta fermo quanto disposto dal successivo art. 28 in tema di esenzioni per la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi.

- d) L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, fuori dal centro abitato è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
- e) La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico e ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
- f) La domanda di autorizzazione, a pena di improcedibilità, deve essere prodotta nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo, essere redatta su apposita modulistica, disponibile presso il competente Settore dell'Amministrazione comunale e sul sito Internet del Comune di Cinisello Balsamo, e deve essere presentata esclusivamente con le modalità in essa previste. Ogni domanda di autorizzazione, nonché ogni domanda di rinnovo di cui al successivo comma 2, deve essere corredata dalla prescritta documentazione e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, allegando copia dell'attestazione di versamento degli stessi.
- g) La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati, o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.

- 1) In corrispondenza della medesima sede l'istanza deve riguardare tutti i mezzi pubblicitari da esporre.
- 2) Non è possibile presentare istanze cumulative per impianti pubblicitari distinti da collocare singolarmente in posizioni differenti tra loro, ad eccezione di

quando si riferiscano a medesime campagne pubblicitarie a carattere mensile, trimestrale o annuale, da esporre presso le diverse stazioni di servizio dello stesso operatore economico, per il quale saranno in ogni caso rilasciate un numero di autorizzazioni pari ai punti vendita coinvolti, e di quando riguardino la promozione temporanea del medesimo evento o manifestazione.

- h) L'autorizzazione è personale e non cedibile.
- i) L'autorizzazione è negata o revocata in caso di accertata morosità nel pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
- j) L'autorizzazione è negata nei casi di divieto previsti dal presente regolamento, per violazione dei criteri di collocamento individuati o per contrasto con il decoro, l'ornato urbano e l'estetica cittadina.
- k) L'autorizzazione ha la durata indicata nel relativo provvedimento, in relazione alla tipologia dell'impianto.
- l) La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione e della prescritta targhetta identificativa è abusiva e come tale, sanzionata ai sensi di legge.
- m) I cartelli che pubblicizzano la vendita o la locazione di immobili (c.d. "vendesi/affittasi") di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Gli stessi devono indicare la classe energetica dell'immobile, secondo quanto disposto dalle vigenti norme nazionali e regionali. Possono essere esposti esclusivamente in corrispondenza dell'immobile oggetto della locazione o della vendita e/o del relativo portone d'ingresso, previo benessere della proprietà e/o dell'amministratore. Per i medesimi cartelli, se di misura superiore a un quarto di metro quadrato, si rimanda al successivo art. 21 comma 6.
- n) La pubblicità di manifestazioni sportive, effettuata con segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché con striscioni e stendardi non può precedere di oltre ventiquattro ore l'inizio della manifestazione e deve essere rimossa dagli interessati entro le ventiquattro ore successive.
- o) La concessione espressa di occupazione di suolo o area pubblica è condizione per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare pubblicità su ponteggi di cantiere e su cesate che insistono su suolo pubblico. L'autorizzazione pubblicitaria decade qualora la concessione stessa cessi o venga revocata.
- p) L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari all'interno del territorio comunale, con affaccio diretto verso tratti stradali esterni al centro abitato, se rilasciata dagli enti proprietari o di competenza delle strade, necessita del preventivo nulla osta comunale tecnico-strutturale. Le procedure per determinare la competenza autorizzatoria sono stabilite in base al Codice della strada.
- q) Le predette disposizioni, ad esclusione della precedente lettera p) si applicano anche ai nulla osta comunali rilasciati ai fini della sicurezza stradale e tecnico-strutturali.

2. Rinnovo, proroga e disdetta

- a) L'eventuale richiesta per il rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata su apposita modulistica, nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo, entro e non oltre 30

giorni prima della sua scadenza. Dovrà riportare il numero dell'autorizzazione in atto ed essere corredata dalla documentazione prescritta, tra cui la dichiarazione attestante che nulla è variato, ivi compresa, per gli impianti stradali, la dichiarazione di non variazione dei luoghi e della segnaletica, rispetto alla precedente autorizzazione. Qualora non venga presentata alcuna richiesta di rinnovo nei termini o qualora tale richiesta venga denegata, l'autorizzazione in atto cessa la sua validità con la scadenza prevista nel provvedimento originale e l'impianto o il mezzo pubblicitario deve essere rimosso, a cura e spese del richiedente, ripristinando la situazione originaria, entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza naturale dell'autorizzazione o, se successiva a tale data, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del diniego.

- b) Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
- c) La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro 30 giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione. La disdetta non dà diritto alla restituzione del canone.
- d) Per i mezzi pubblicitari a carattere temporaneo per cui si rendesse necessario prolungare l'installazione sino alla durata massima complessiva di 1 anno, è necessaria la presentazione di apposita comunicazione di proroga, che deve essere prodotta prima del termine del primo periodo concesso. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione del canone all'intera durata dell'installazione.

3. Durata delle autorizzazioni e dei nulla osta

- a) Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - 1) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - 2) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore a un anno solare.
- b) L'autorizzazione, o nei casi previsti la dichiarazione sostitutiva, a carattere temporaneo, possono essere prorogate sino alla durata massima complessiva di un 1 anno, a seguito di apposita relativa comunicazione e conseguente ricalcolo dell'importo del canone dovuto da parte dell'ufficio competente.
- c) L'autorizzazione o il nulla osta, relativi a teli o a mezzi pubblicitari che recano come messaggio la vendita o la locazione di uffici o di unità immobiliari o che reclamizzano prodotti e ditte collegate ad attività di cantiere, hanno durata non superiore ad un 1 anno.
- d) L'autorizzazione o il nulla osta permanenti hanno durata non superiore a 3 anni.
- e) Le autorizzazioni e i nulla osta tecnico-strutturali, per le insegne e i mezzi pubblicitari delle attività commerciali e professionali a carattere permanente, comprese le insegne speciali, si intendono automaticamente rinnovati una singola volta per il solo primo triennio successivo (3+3), a condizione che non siano intervenute variazioni nella

titolarità e/o modifiche di qualsiasi tipo agli impianti pubblicitari autorizzati e il soggetto passivo sia in regola con il pagamento del canone.

- f) Per le attività soggette ad autorizzazione o nulla osta da parte di altri Enti, il sopracitato automatico rinnovo comunale è subordinato all'ottenimento del relativo rinnovo del provvedimento da parte dell'Ente competente, che deve essere prodotto tempestivamente pena l'invalidità del rinnovo.
- g) L'automatico rinnovo non si applica agli impianti di pubblicità esterna diversi da quelli indicati alla lettera e) del presente comma, come gli impianti stradali, compresi gli impianti di attività economiche installati non in adiacenza alle stesse al fine di agevolarne l'individuazione. Per le farmacie, a tale scopo, è possibile l'installazione eventuale di una sola croce stradale non in prossimità dell'attività stessa, previa autorizzazione.

4. Pubblicità varia

- a) per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi, retroilluminati ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati, con aeromobili e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
- b) Pubblicità effettuata su vetrine e porte d'ingresso:
 - 1) è consentita, senza la prescritta autorizzazione, l'apposizione di messaggi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, sulle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, purché siano attinenti l'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - 2) è altresì consentita, senza la prescritta autorizzazione, l'apposizione sulle vetrine o sulle porte di ingresso degli avvisi al pubblico relativi all'attività svolta che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
 - 3) è consentita infine, senza la prescritta autorizzazione, ma con l'obbligo, prima dell'avvenuta esposizione, della dichiarazione all'ufficio per la riscossione del relativo canone, l'apposizione sulle vetrine e sulle porte d'ingresso di messaggi che riguardino vendite promozionali, liquidazioni, offerte, saldi, effettuati nel rispetto dei periodi consentiti per legge;
 - 4) l'installazione in vetrina di impianti luminosi tipo monitor, televisori, display, pannelli a led o similari deve essere preventivamente autorizzata se di dimensioni superiori a un quarto di metro quadrato. È in ogni caso vietata la diffusione dei messaggi in forma intermittente, lampeggiante o similare e l'utilizzo del colore rosso in prossimità delle intersezioni stradali.
- c) Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario:

- 1) è consentita la distribuzione manuale di volantini o altro materiale pubblicitario sul territorio comunale, previa autorizzazione della Polizia Locale. È invece vietata la pubblicità effettuata mediante lancio, nonché mediante apposizione sui veicoli in sosta.
- 2) Il committente dovrà indicare, all'atto della richiesta, i nominativi delle persone impiegate nella distribuzione, per ogni giorno o frazione e le zone interessate alla stessa.
- 3) Tale forma di pubblicità è soggetta al pagamento del canone. Da tale procedura, esclusivamente per questa modalità di pubblicità, sono esentati, anche dai diritti di segreteria per la richiesta preventiva, i movimenti politici e sindacali, le associazioni culturali, quelle di volontariato iscritte regolarmente all'albo comunale delle associazioni, no profit e ETS.

Articolo 9 - Decadenza e revoca delle autorizzazioni

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività;
- b) la difformità dell'impianto installato con quello autorizzato;
- c) la mancata corrispondenza del messaggio pubblicitario a quello comunicato ed autorizzato, ovvero la mancata comunicazione del cambio di messaggio;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione.

Il Settore che ha concesso l'autorizzazione, accertato il verificarsi della causa di decadenza di cui alle lettere b) e c) del presente comma, invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere il mezzo, assegnando un termine di 10 giorni dalla notifica dell'intimazione, decorso il quale si verifica e acquista efficacia la decadenza. Negli altri casi la decadenza opera di diritto.

2. Costituiscono causa di diniego o revoca dell'autorizzazione:

- a) la necessità di realizzare opere o impianti di interesse pubblico su aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario ovvero quando lo stesso diviene incompatibile con la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, con i valori storico architettonici dell'ambiente urbano e/o con quelli paesaggistici del territorio;
- b) la posa di impianti di segnaletica stradale su aree, spazi o beni ove è collocato un mezzo pubblicitario ancorché previamente autorizzato;
- c) la posa di impianti per le pubbliche affissioni;
- d) la posa di impianti nelle posizioni già individuate da gara o come eventuali sostitutive di quelle da gara;
- e) quando l'impianto rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose.
- f) in caso di mancata installazione dell'impianto nel termine di 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, la stessa si intende revocata.

Il Settore che ha concesso l'autorizzazione, accertato il verificarsi di una delle cause di revoca, invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere il mezzo, assegnando un termine di 10 giorni dalla notifica dell'intimazione.

Nel caso di cui alla lettera e) del presente comma, il Comune ordina l'immediata rimozione del mezzo, nel caso di cui alla lettera f) la revoca opera di diritto.

3. In caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, il titolare dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione che dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti, oltre al ripristino della situazione originaria. In caso di inadempienza nei termini fissati, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni conseguente effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Articolo 10 - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione, ove prevista, riceve l'istanza e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede a inoltrarla agli altri uffici amministrativi dell'Amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data della relativa richiesta.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è pari a 60 giorni. È escluso in ogni caso il rilascio dell'autorizzazione per l'infruttuosa decorrenza del termine.

5. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di ulteriore documentazione o chiarimenti sospende i termini. Dalla presentazione della documentazione integrativa o rettificativa, riprenderà la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento. Qualora l'interessato non fornisca la documentazione richiesta entro 10 giorni lavorativi o, in alternativa, motivata istanza di sospensione dei termini, le domande sono archiviate d'ufficio senza emissione di ulteriori provvedimenti e senza ristoro degli oneri d'istruttoria eventualmente già prodotti. Nel caso in cui si renda necessario acquisire il nulla osta di altri Enti, pareri vincolanti o benestare di altri uffici o commissioni competenti in materia, i termini si intendono sospesi sino all'acquisizione di tali provvedimenti.

6. Il diniego deve essere espresso e motivato.

7. Il richiedente è tenuto a effettuare il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione del provvedimento autorizzatorio. Nei casi di dichiarazione di cui al successivo art. 21, la dimostrazione dell'avenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

8. Qualora la dimostrazione dell'avenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

9. L'autorizzazione, ove prevista, si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato, decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza, l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

Articolo 11 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto a osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 6 mesi dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento, salvo casi eccezionali, appositamente motivati e riscontrati;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere l'ordine e la pulizia dell'eventuale suolo pubblico sul quale è installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione, come regolato dal successivo art. 12;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione, a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione, il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale che provvederà a rilasciare un duplicato all'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'Amministrazione Comunale apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi contenuti nello specifico modello, disponibile presso il competente Settore dell'Amministrazione comunale, sul sito Internet del Comune di Cinisello Balsamo e gli estremi dell'autorizzazione in questione.

5. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso, nemmeno parziale.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché resti invariato il codice fiscale, deve comunque essere trasmessa apposita comunicazione. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 12 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, o, in caso di estinzione del titolo abilitativo, entro 10 giorni dalla data di cessazione. In caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato, della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile.

3. A integrazione di quanto già previsto nel Regolamento di Polizia Urbana per i negozi inutilizzati in merito a tende, luci, vetrine e insegne, è fatto obbligo per i titolari delle attività per cui si sia determinata la cessazione della pubblicità, o, in loro vece, per i proprietari che fossero tornati nella disponibilità dei locali, di effettuare la copertura e/o la rimozione delle insegne in modo da mantenere i luoghi in stato decoroso verso la pubblica via. A tal fine è vietata la copertura mediante sacchi di plastica o similari e l'esposizione a vista di impianti di illuminazione e/o elettrici conseguenti alla rimozione dei cassonetti porta-insegne.

4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze e utilità pubblica, il titolare avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, decorrente dal giorno successivo all'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 13 - Divieti e limitazioni

1. Fermo restando il contingente massimo di pubblicità previsto nel presente Regolamento, l'installazione di impianti pubblicitari è vietata:

- a) nei luoghi soggetti a vincolo o di interesse storico ed artistico, nonché in posizioni che interferiscano con la prospettiva degli edifici destinati al culto, ai cimiteri e su eventuali muri di cinta degli stessi;
- b) in posizioni che comportino interferenza o copertura visiva di impianti di segnaletica stradale, di numeri civici e targhe varie, nonché sugli impianti semaforici;
- c) su balconi, ringhiere e parapetti, fatta eccezione per i cartelli che pubblicizzano la vendita o la locazione dell'immobile (c.d. "vendesi/affittasi"), o per targhe di dimensioni non superiori ad un quarto di metro quadrato;
- d) in posizioni che non consentano uno spazio utile pedonale al fine di garantire il transito alle persone con ridotta capacità motoria;
- e) in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di pubblica utilità;
- f) allorché possa produrre abbagliamento, attraverso sorgenti luminose e mezzi pubblicitari rifrangenti, o non risulti conforme ai sensi delle relative Leggi Regionali in merito alla lotta all'inquinamento luminoso;
- g) quando il contenuto risulti contrario al pubblico decoro, alla morale, ovvero lesivo o discriminatorio rispetto ai diritti e alla dignità della persona, ovvero alluda o simuli comportamenti violenti, lesivi od offensivi ***nei confronti del genere femminile***;
- h) lungo le strade o in vista di esse qualora per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione, ridurre la visibilità o l'efficacia, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
- i) a meno di 2 metri da balconi, finestre, affaccio e vedute di stabili limitrofi o adiacenti;
- j) a distanza inferiore a metri 3 da ponti, sottoponti e sottopassi e sovrappassi, sui cavalcavia stradali e loro rampe, sui parapetti stradali, ad eccezione di quelli espressamente adibiti a pubblica affissione o a diffusione di messaggi da parte dell'Amministrazione comunale.

2. Sono inoltre vietate le forme pubblicitarie effettuate attraverso bandiere, stendardi, gocce, su suolo pubblico, ad eccezione di quelle associate a iniziative, promozionali e non, di breve durata sul territorio comunale (gazebo, desk informativi, ecc.), autorizzate dall'Amministrazione.

3. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è vietata. È fatto divieto di esercitare pubblicità fonica, intendendosi per tale la diffusione di qualsiasi messaggio pubblicitario o di propaganda in genere, fatti salvi i messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

4. La distribuzione in assenza di apposito titolo autorizzativo e il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale e sono ritenuti responsabili

della violazione, in solido, sia gli esecutori materiali che i beneficiari della pubblicità abusiva, ai sensi dell'art. 663 c.p.

5. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive e unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

6. L'apposizione sulle saracinesche di messaggi pubblicitari, comunque veicolati, deve essere preventivamente autorizzata tramite apposita richiesta al Settore competente che la rilascerà previo parere favorevole del Servizio Edilizia Privata e della Polizia Locale.

8. Non è consentita l'autorizzazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso ad eccezione del concessionario dello spazio medesimo che dovrà evidenziarne il marchio.

9. Su tutto il territorio comunale è vietata la propaganda pubblicitaria in qualunque forma, diretta o indiretta, di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo. Sono esclusi dal divieto i concorsi a premi, indetti ai sensi del d.p.r. 26/10/2001, n.430, le lotterie, le tombole e le pesche o i banchi di beneficenza indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile o dagli ETS, lotterie nazionali. Ai fini della presente disposizione, si intende quale forma di propaganda pubblicitaria indiretta anche l'esposizione presso le sedi di operatori di giochi d'azzardo di cartelli o avvisi volti a rendere pubbliche le vincite realizzate. Chi trasgredisce al presente divieto è soggetto a sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del d.lgs. 18/08/2000, n.267 in caso di violazione dei regolamenti comunali.

Articolo 14 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'aver avuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 15 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, durata, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati dal Comune.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata abusivamente, è prevista un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.

3. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui al precedente comma, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

4. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità della stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione, redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria e, in solido, dei soggetti beneficiari della pubblicità.

Articolo 16 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti o manufatti distribuiti o installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuati attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, un'organizzazione pubblica o privata.

2. Per l'applicazione del canone si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva o acustica, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile;
- b) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- c) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- d) i mezzi e le forme atte a indicare il luogo nel quale viene esercitata;
- e) la diffusione mediante immagini, fotografie, disegni, raffigurazioni che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario.

3. Immagini, disegni o simboli finalizzati a richiamare l'attività svolta, anche se privi di scritte, sono assoggettabili al presente Canone se di dimensioni superiori a 3 mq. Al fine dell'applicazione del canone si considerano i singoli mezzi pubblicitari, o la somma delle superfici fisiche dei mezzi pubblicitari presenti con tali caratteristiche in un unico contesto.

4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo di cui al Capo IV del presente regolamento.

5. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 4, si considera la diffusione di messaggi pubblicitari che avvenga a mezzo di impianti finalizzati, per loro natura, esclusivamente e specificatamente all'esposizione pubblicitaria e che siano nel contempo assoggettati al canone di occupazione.

6. Nei casi in cui non siano coinvolti mezzi pubblicitari propriamente detti ma più generici impianti pubblicitari per cui si determini una sovrapposizione di fatto tra diffusione del messaggio pubblicitario e occupazione del suolo pubblico (tende solari con pubblicità, sedie e/o ombrelloni con pubblicità su dehors o analoghi spazi circoscritti, box informativi), l'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni limitatamente alla misura di superficie e durata comune per la configurazione dei citati presupposti, sicché, nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico ecceda la superficie e la durata della diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella computabile per i mezzi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune per superficie e durata sarà soggetta al solo canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

7. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 17 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso, è obbligato in solido al pagamento, il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio, anche in maniera abusiva.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 18 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato successivo; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali a facciate contrapposte le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica e per i mezzi gonfiabili, il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario, non computando pertanto l'arrotondamento per ogni singolo messaggio ma solo alla superficie risultante dalla sommatoria dell'insieme dei messaggi, applicando quindi il principio di connessione.

9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante.

10. Per la pubblicità effettuata mediante la distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, il canone è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione, indipendentemente dalla quantità del materiale distribuito.

11. La tariffa ordinaria giornaliera per le esposizioni pubblicitarie temporanee è pari ad 1/200 della relativa tariffa annuale ed è determinata, su base annuale, secondo le modalità di seguito specificate: fino a 15 giorni di esposizione si applica il canone per 15 giorni; per esposizioni pubblicitarie di durata superiore ai 15 giorni e fino all'anno si applica la tariffa ordinaria giornaliera in base ai giorni di esposizione.

Articolo 19 - Insegne d'esercizio

1. *Si definisce "insegna d'esercizio"* la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, così come definito dall'art. 47, comma 1 del D.P.R. 495/1992, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada), e come riportato nel vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

2. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, considerando ai fini del calcolo della stessa le superfici fiscali di ciascun mezzo pubblicitario che concorrono alla determinazione della superficie totale.

3. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari presso la sede aventi natura stabile, illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, gli stemmi o i loghi.

4. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e/o il marchio, la qualità dell'esercizio o la

sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso a condizione in ogni caso avvenga nelle immediate vicinanze.

5. Per le attività, ad esclusione dei capannoni industriali e/o commerciali, che presentino più vetrine, le insegne in larghezza dovranno essere mantenute entro i limiti delle stesse, privilegiando tale esposizione all'installazione di fascioni pubblicitari in facciata.

6. Insegne a bandiera

- a) Per le insegne a bandiera (insegna, targa od altro, orizzontale o verticale, sporgente dal muro), comprese quelle dotate di propria struttura di sostegno interna alla proprietà privata, non è ammessa la collocazione in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione. A tal fine, all'interno del centro abitato vale quanto disposto a riguardo dal più generale art. 23, comma 1, del D.Lgs. 285/1992, in deroga a quanto invece previsto dall'art. 51, comma 4, del D.P.R. 495/1992.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune, essere rimosse.

- b) Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale. In particolare, a partire dalla quota di marciapiede fino alla quota di m. 4,00 non è ammessa alcuna sporgenza sugli spazi pubblici di oggetti riguardanti eventuali insegne o decorazioni ad eccezione per gli impianti di pubblica utilità (croci farmacie), obbligatori ("T" di tabacchi) o di piccole dimensioni, qualora la particolare configurazione della facciata o la presenza di altre strutture architettoniche (balconi, pensiline, etc.) non ne consentisse una diversa collocazione.

Al di sopra della quota di m. 4,00 sono ammesse sporgenze per una profondità massima di mt. 1,20 fermo restando non si superi la larghezza del marciapiede. In sua assenza le insegne poste a bandiera dovranno essere installate a partire dalla quota di m. 4,50.

Non è consentita la collocazione delle insegne luminose e non, a bandiera, attraverso i portici.

Articolo 20 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, commi 826 e 827, della L.160/2019, ovvero sulla base delle misure definite nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade: le strade del Comune sono classificate in due categorie. Nel caso di contestuale esposizione verso strade classificate in differenti categorie o

appartenenti ad altri Enti, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata;

- b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 21 - Dichiarazione per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla L. 160/2019, art. 1, comma 821, lettera "e".

2. Per l'apposizione sulle vetrine e sulle porte d'ingresso di messaggi che riguardino vendite promozionali, liquidazioni, offerte, saldi, effettuati nel rispetto dei periodi consentiti per legge è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. La dichiarazione dovrà riportare, oltre alla durata dell'esposizione, il numero e le dimensioni dei mezzi pubblicitari utilizzati a tale scopo.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi, ancorché visibili dall'esterno, è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. Su ogni singola locandina dovrà essere apposto dal Comune uno specifico timbro indicante la data di inizio e fine dell'esposizione pubblicitaria.

4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

5. Per i soggetti già in possesso dell'autorizzazione in corso di validità che intendessero realizzare, in aggiunta a quella già autorizzata, ulteriore pubblicità sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche e la durata della pubblicità con conseguente nuova determinazione

del canone e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente a uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno. Tale pubblicità aggiuntiva, se mantenuta, dovrà essere comunicata nella prima istanza utile di rinnovo, come variazione rispetto all'autorizzazione a suo tempo rilasciata.

6. Per i cartelli riportanti la sola dicitura "vendesi/affittasi" riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato, non è prevista la presentazione della comunicazione di pubblicità.

a) Per i medesimi cartelli, di misura superiore a un quarto di metro quadrato e sino a 1 mq. è prevista la sola presentazione dell'istanza di dichiarazione e il contestuale versamento del canone.

b) Per i medesimi cartelli, di misura superiore a 1 mq. è invece prevista la presentazione dell'istanza di autorizzazione e il contestuale versamento del canone.

7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni di servizio e quelle di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale e al relativo pagamento del canone, ove non esente.

8. In assenza di comunicazioni di variazione la dichiarazione originaria della pubblicità permanente, conforme al titolo rilasciato e/o alla dichiarazione resa, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non venga presentata apposita denuncia di cessazione/variazione del titolo stesso, e/o della dichiarazione resa, entro il 31 gennaio dell'anno in corso per le sole esposizioni pubblicitarie rimosse/modificate comprovatamente entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il pagamento deve essere effettuato entro i termini fissati per la scadenza del canone annuale di riferimento.

9. In caso di variazione della pubblicità riconducibile alle fattispecie del presente articolo, che comporti la modificazione in aumento della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

10. Sono inoltre soggette alla presentazione della sola dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione le forme pubblicitarie di carattere temporaneo di cui all'art. 8 comma 1 lettera b) e quelle eventualmente associate alle occupazioni di suolo pubblico (ombrelloni, tavolini, sedie) per cui il SUAP abbia rilasciato relativa autorizzazione a carattere periodico, trimestrale, semestrale o annuale.

Articolo 22 - Pagamento del canone

1. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari per periodi inferiori all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.

2. Per il canone annuale la scadenza è il 31 marzo. Qualora sia di importo superiore ad euro 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate trimestrali aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno e

30 settembre. Qualora la presentazione della domanda avvenisse dopo il 31 marzo è comunque possibile il pagamento rateale a condizione che il primo versamento sia contestuale alla concessione mentre il pagamento dell'ultima rata avvenga entro la fine dell'anno solare.

3. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti.

Articolo 23 - Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al saggio legale annuo, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 24 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al saggio legale annuo, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006.

2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze, all'applicazione delle indennità per esposizioni abusive e delle sanzioni mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

Articolo 25 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della strada.

2. Per pubblicità con veicoli d'impresa si intende la pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

3. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

4. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

5. Il canone è in ogni caso dovuto da eventuali veicoli utilizzati, realizzati e/o trasformati per l'esclusivo esercizio dell'attività pubblicitaria.

Articolo 26 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa giornaliera appositamente deliberata.

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi

pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa ordinaria giornaliera maggiorata del 30 per cento.

Articolo 27 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni. ETS e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Gli esercizi commerciali e artigianali, in possesso del titolo per l'esposizione di mezzi pubblicitari soggetti al canone, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche comunali che ne pregiudichino la visibilità, per occultamento diretto o indirettamente a causa dell'interdizione totale al traffico della via comunale su cui affacciano, hanno diritto, per i soli periodi coincidenti, a una riduzione del canone ramo pubblicità pari al:

- a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
- b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
- c) 80 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino a un anno.

Qualora la durata dei lavori si estendesse per un periodo superiore all'anno solare, per le sole annualità interamente inibite all'esposizione pubblicitaria sarà applicata l'esenzione di cui all'articolo successivo.

La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.

3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. Verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il canone dovuto per l'anno successivo, ovvero rimborso dell'eventuale eccedenza versata nell'ipotesi di incapienza.

I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 28 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino,

nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzo dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno dei locali, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il metro quadrato di superficie, limite che per gli impianti bifacciali vale per la somma della superfici fisiche di ogni singola faccia, precisando che l'obbligatorietà, dove non espressamente limitata a un singolo impianto, è comunque limitata a un solo impianto per ogni lato espositivo dell'attività;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) i cartelli riportanti la sola dicitura "vendesi/affittasi", riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- m) i messaggi pubblicitari realizzati dal soggetto che abbia stipulato con il Comune un contratto di sponsorizzazione per la valorizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche e di arredi urbani del Comune, all'interno delle aree e sugli arredi stessi.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 29 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.
2. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
3. La tipologia, le caratteristiche e degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 30 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio di Cinisello Balsamo costituiscono servizio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 31 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, e il Comune rimborsa le somme versate entro 180 giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la

maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di euro 25,00 per ciascuna commissione.

9. Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati e i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

Articolo 32 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'art. 1, comma 827, della L. 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la deliberazione di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 33 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione, ovvero provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione, la cancellazione o la copertura opaca.

3. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone maggiorato del 100 per cento.

Articolo 34 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà nei seguenti casi:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;

2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione di uno o più sponsor.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi b) e c) del presente articolo al comma 1, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto. La riduzione si applica esclusivamente per i primi 80 fogli e per i primi 10 giorni; nel caso di commissioni superiori, per numero di fogli o giorni, si applicherà il canone in misura intera sull'eccedenza.

4. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi c) del presente articolo al comma 1, in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 35 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Cinisello Balsamo e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- g) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- h) gli avvisi mortuari affissi direttamente senza ausilio del servizio comunale

Articolo 36 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 37 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 38 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 39 - Funzionario responsabile

1. Al Funzionario responsabile sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, relative alla riscossione e al rimborso del canone.

Articolo 40 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzo continuativo, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 41 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o competente pubblico ufficiale, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli

occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 42 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta a ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni lavorativi prima dell'inizio della medesima.

3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio della medesima.

4. Abrogato.

5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su apposito modulo disponibile sul sito comunale, deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale e il codice fiscale;
- c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
- d) la dimensione dello spazio o area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati e come sviluppo di metri lineari;
- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
- g) tutta la restante documentazione utile alla definizione dell'istanza, da inviare nei modi e nei tempi indicati.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 43 - Procedimento amministrativo per il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede a istruire la pratica entro i termini stabiliti e approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare, il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni trenta. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato a ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 50 per cento del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nella misura stabilita nell'annuale apposita deliberazione delle tariffe della Giunta Comunale.

3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede a inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'Amministrazione o ad altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, oltre al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa a un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fideiussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede alla determinazione del canone, dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione, nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune relativamente al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca a un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto. Copia del titolo rilasciato deve essere trasmesso, in ogni caso, al Servizio Entrate.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'art. 42, comma 7 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo, è consentita dalla data indicata nel provvedimento, fermo restando il pagamento dell'importo del canone calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 44 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione e utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione e in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;

- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste;
- f) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- g) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- h) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
- i) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e le relative strutture annesse, accessi e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione, rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- l) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito del quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

3. Nel caso di cessione d'azienda, il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 45 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate fino a revoca, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 46 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'art. 44, comma 3.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 47 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) la violazione alla norma di cui all'art. 44, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario, da comunicare entro i 5 giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 48 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 49 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee, il concessionario deve presentare, con congruo anticipo, possibilmente almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, commi 826 e 827, della L.160/2019, ovvero sulla base delle misure definite nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative a ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 51 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie. Come da elenco allegato.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 52 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, salvo quanto previsto per il primo anno di applicazione al comma 10 dell'art. 2.

2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:

- a) dalle ore 7 alle ore 20;
- b) dalle ore 20 alle ore 7.

Articolo 53 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta al 25 per cento. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa. Sono invece esclusi dal calcolo i corridoi pedonali.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto come da disposizioni normative, di volta in volta vigenti, regolanti la specifica materia. Salvo diverse disposizioni di legge, il canone di cui al presente comma è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 54 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 55 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento;

- b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
- d) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
- e) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

3. Gli esercizi commerciali e artigianali, in possesso di un'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico funzionale allo svolgimento della propria attività (gazebo, dehor, spazio esterno, etc.), situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche comunali che ne limitino l'andamento, hanno diritto, per i soli periodi coincidenti, a una riduzione del canone ramo occupazione pari al:

- a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
- b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
- c) 80 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino a un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 56 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, città metropolitana, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al

- termine della concessione medesima, e le occupazioni con dispositivi di sicurezza o pubblica utilità come estintori, defibrillatori o analoghi dispositivi;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali ad eccezione di quanto previsto dalle tariffe di concessione cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili;
 - h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
 - i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - l) vasche biologiche;
 - m) tende retrattili non direttamente fissate sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
 - n) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - o) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
 - p) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - q) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - r) le occupazioni di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - s) le occupazioni temporanee fino a **12 ore, con esclusione dei tempi necessari per l'allestimento ed il disallestimento delle strutture** e per massimo 9 mq. effettuate da partiti politici **e associazioni iscritte all'albo.**

Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente entro la data di scadenza prevista il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. Per il canone relativo ad occupazioni per periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
3. Qualora sia di importo superiore a € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate trimestrali aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre. Qualora la presentazione della domanda avvenisse dopo il 31 marzo è comunque possibile il pagamento rateale, a condizione che il primo versamento sia contestuale alla concessione mentre il pagamento dell'ultima rata avvenga entro la fine dell'anno solare.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti.

Articolo 58 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al saggio legale annuo, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006

2. Per l'occupazione abusiva di suolo pubblico, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.

3. Per l'occupazione abusiva di suolo pubblico ovvero per l'occupazione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze, all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive e delle sanzioni mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, concede su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

8. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

9. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

10. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale e agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il responsabile delle Entrate nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

11. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019.

12. Il Comune, o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, concede su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 59 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la occupazione abusiva. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al saggio legale annuo, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, i cui all'art. 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 61 - Funzionario responsabile

1. Al Funzionario responsabile sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 62 - Domanda di occupazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione del suolo pubblico nei mercati e fiere, si rinvia al relativo regolamento vigente per tempo e al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Le tariffe giornaliere in base alle quali si applica il canone, sono quelle indicate nell'art. 1, commi 841 e 842 della L. 160/2019, ovvero sulla base delle misure definite nella deliberazione di approvazione delle tariffe della Giunta Comunale.

2. La graduazione della tariffa è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter prevedere, direttamente in occasione dell'annuale deliberazione delle relative tariffe, l'applicazione forfetaria delle stesse sulla base di specifiche fasce di superficie.

Articolo 64 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade utilizzate come aree mercatali sono classificate in 1^a categoria.

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni sono assoggettate al canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe, a giornata di occupazione.

4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.

5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di Tassa Rifiuti (TARI), di cui ai commi 639, 667 e 668 della L. 147/2013.

6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.

Articolo 66 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, competente pubblico ufficiale, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 67 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni mercatali

1. Il canone per le occupazioni in abbonamento va corrisposto annualmente.
2. Il versamento va eseguito contestualmente al rilascio della concessione contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso.
4. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti.
6. Il versamento da parte degli operatori precari, cosiddetti "spuntisti", deve essere effettuato di volta in volta entro la giornata di occupazione.

Articolo 69 - Accertamento

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'art. 1, comma 792, della L. 160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 70 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi calcolati al saggio legale annuo, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06.

Articolo 71 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al saggio legale annuo, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06.
2. Per le occupazioni abusive, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della L. 160/2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 72 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. Il presente Regolamento si adegua ex lege alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.
3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, già emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.